



Bruxelles, 26.11.2020  
COM(2020) 781 final

2020/0346 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Tivat, Montenegro, 16 e 17 dicembre 2020)**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia in relazione a una serie di atti che hanno effetti giuridici per l'UE ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE e che questi due organi prevedono di adottare il 16 e 17 dicembre 2020. La proposta riguarda inoltre alcuni punti all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE ma che, in alcuni casi, richiedono l'approvazione politica del Consiglio (tale approvazione sarà richiesta separatamente).

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Il trattato della Comunità dell'energia**

Il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato") è inteso a creare un assetto normativo e di mercato stabile e uno spazio normativo unico per gli scambi dell'energia di rete mediante l'applicazione, nelle parti contraenti non appartenenti all'Unione, di determinate disposizioni concordate dell'acquis dell'Unione in materia di energia. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2006. L'Unione europea è parte del trattato<sup>1</sup>. Le parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

#### **2.2. Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia**

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato, stabilisce gli orientamenti di politica generale e adotta misure e atti procedurali. Ciascuna parte dispone di un voto e il Consiglio ministeriale delibera in base a modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. L'Unione è una delle nove parti e dispone di un voto, sempre in funzione della materia trattata.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punti 2.3.1 e 2.3.2 (articolo 100 del trattato) punto 2.3.5 (articolo 92, paragrafo 1, del trattato) sono adottati all'unanimità.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 2.3.3 e alla sezione 2.4, punto 4 (articoli 82 e 83 del trattato) sono adottati a maggioranza di due terzi.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 2.3.4 (articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato) sono adottati a maggioranza semplice.

Per quanto riguarda l'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punto 2.3.6, il Consiglio ministeriale nomina per consenso i membri del comitato consultivo.

Per quanto riguarda l'atto previsto di cui alla sezione 2.4, punti 1, 2 e 3, il Consiglio ministeriale adotta la decisione per consenso.

Il Gruppo permanente ad alto livello è un importante organo sussidiario del Consiglio ministeriale, tra i cui compiti figura l'adozione di misure nell'ambito dei poteri conferitigli da quest'ultimo. L'Unione europea vi è rappresentata e dispone di un voto.

A norma dell'articolo 47 del trattato: "Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi di cui al presente trattato. Esso: [...] b) adotta misure; [...]".

---

<sup>1</sup> G U L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

Per quanto riguarda l'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punto 7, il Gruppo permanente ad alto livello delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

### **2.3 Atti previsti del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello**

Il Consiglio ministeriale, il 17 dicembre 2020, e il Gruppo permanente ad alto livello, il 16 dicembre 2020, adotteranno ciascuno una serie di atti.

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE riguarda la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito ai seguenti atti previsti del **Consiglio ministeriale**:

- 2.3.1. Decisione 2020/.../MC-EnC relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione, del 26 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine
- 2.3.2. Decisione 2020/.../MC-EnC sull'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo ai requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio
- 2.3.3. Decisione 2020/.../MC-EnC relativa all'istituzione dell'elenco dei progetti di interesse per la Comunità dell'energia.
- 2.3.4. Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo nei procedimenti elencati di seguito:
  - a) Decisione 2020/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-13/17
  - b) Decisione 2020/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-10/18
- 2.3.5. Decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato:
  - a) Decisione 2020/.../MC-EnC relativa all'adozione di misure in risposta a gravi e persistenti violazioni da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S
  - b) Decisione 2020/.../MC-EnC relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente da parte dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-1/18S
  - c) Decisione 2020/.../MC-EnC relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente da parte della Serbia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-10/17S.
- 2.3.6. Nomina dei membri del comitato consultivo a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie, quale modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC.

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE riguarda la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito ai seguenti atti previsti del **Gruppo permanente ad alto livello**:

2.3.7. Atto procedurale che modifica l'Atto procedurale 01/2012/PHLG-EnC del gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia, del 23 marzo 2011, che stabilisce le norme che disciplinano la procedura di arbitrato nelle questioni del personale a norma dell'articolo 14 dello statuto del personale della Comunità dell'energia.

Gli atti previsti del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello (di seguito collettivamente "gli atti previsti") sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia (ECS) nella sede di Vienna, tra i cui compiti vi è quello di fornire sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.

#### **2.4. Altri punti all'ordine del giorno**

A fini di completezza è opportuno indicare, oltre agli atti previsti, gli altri punti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello. Riguardo a essi la Commissione intende adottare le seguenti posizioni a nome dell'Unione.

1. Orientamenti di politica generale 2020 relativi agli obiettivi per il 2030 e alla neutralità climatica per la Comunità dell'energia e le sue parti contraenti

Tra i principali obiettivi del trattato rientrano la creazione di un mercato paneuropeo dell'energia integrato e sostenibile basato su un assetto normativo e di mercato stabile, in grado di attirare gli investimenti necessari per lo sviluppo economico e la stabilità sociale, migliorare la situazione ambientale e promuovere l'uso delle energie rinnovabili. Dal momento che il settore dell'energia è tra quelli che più contribuiscono alle emissioni di gas a effetto serra, e tenuto conto dei forti legami tra la politica energetica e il clima, è importante rafforzare il quadro strategico in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili ed emissioni di gas a effetto serra nella Comunità dell'energia.

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato la raccomandazione 2016/02/MC-EnC sui preparativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e la raccomandazione 2018/01/MC-EnC sui preparativi per la stesura di piani nazionali integrati per l'energia e il clima a cura delle parti contraenti della Comunità dell'energia.

La direttiva Rinnovabili del 2009 e la direttiva Efficienza energetica del 2012 sono state adottate e integrate nell'ordinamento giuridico della Comunità dell'energia mediante decisioni del Consiglio ministeriale, che prevedono anche un obiettivo di efficienza energetica per il 2020 per la Comunità dell'energia nel suo insieme (espresso sia in consumo di energia primaria sia in consumo di energia finale) e obiettivi specifici per ciascuna parte contraente in materia di energie rinnovabili, anch'essi a orizzonte 2020.

Nel novembre 2018 il Consiglio ministeriale ha adottato orientamenti di politica generale relativi agli obiettivi per il 2030 per le parti contraenti della Comunità dell'energia. Gli orientamenti riflettono il consenso politico sulla definizione di tre obiettivi distinti per il 2030 in materia di energia e clima: un obiettivo di efficienza energetica, un obiettivo per il contributo delle fonti di energia rinnovabili e un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli obiettivi dovrebbero essere in linea con quelli dell'UE per il 2030, rispecchiare un analogo livello di ambizione delle parti contraenti e tenere conto delle differenze socioeconomiche, degli sviluppi tecnologici e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Grazie agli accordi politici raggiunti dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo nel 2018 e all'inizio del 2019, tutte le norme introdotte dal pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" sono in vigore da giugno 2019. I tre obiettivi per il 2030 in materia di energia e clima che prevedono la riduzione di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990, un obiettivo di efficienza energetica di almeno il 32,5 % e un obiettivo di energia rinnovabile di almeno il 32 % sono pienamente sanciti dalla legislazione dell'UE, ma nel 2021 ne sarà proposta la revisione al rialzo a seguito della proposta della Commissione del 17 settembre 2020 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

In seguito all'adozione della raccomandazione 2018/01/MC-EnC e in considerazione degli obblighi delle parti contraenti nel processo di adesione all'UE e dei loro impegni nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi, nonché dei rispettivi contributi stabiliti a livello nazionale (NDC), il 17 dicembre 2020 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia proseguirà le discussioni sull'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, affinché il livello di ambizione degli obiettivi della Comunità dell'energia per il 2030 sia equivalente a quello dell'Unione europea e sia in linea con l'obiettivo più ambizioso formulato dall'UE in una modifica della proposta di Legge europea sul clima per includervi l'obiettivo 2030 di riduzione del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra come tappa per conseguire nel 2050 l'obiettivo della neutralità climatica.

Il progetto di orientamenti di politica generale 2020 relativi agli obiettivi per il 2030 e alla neutralità climatica per la Comunità dell'energia e le sue parti contraenti rifletterà il consenso politico raggiunto in sede di Consiglio ministeriale e offrirà orientamenti politici sulla definizione di tali obiettivi.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione del progetto di orientamenti di politica generale 2020. Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori di detto progetto prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

## 2. Relazione annuale sulle attività della Comunità dell'energia per il periodo 2019-2020

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della relazione annuale per il periodo 2019-2020.

3. Discarico del bilancio al direttore per l'esercizio 2019 in base alla relazione di revisione contabile concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, alla dichiarazione di affidabilità dei revisori contabili e alla relazione del comitato di bilancio.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione 2020/1/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del Segretariato della Comunità dell'energia per il 2019.

4. Raccomandazione 2020/1/MC-EnC sui progetti di interesse comune tra le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione europea.

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee<sup>2</sup>. Lo scopo della suddetta misura è creare un quadro giuridico per classificare in ordine prioritario i progetti fondamentali di infrastrutture energetiche cui partecipano più parti contraenti o parti contraenti e Stati membri dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 347/2013, quale adottato nella Comunità dell'energia, stabilisce un quadro completo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione, regolamentazione e ripartizione dei costi nelle parti contraenti. Dispone inoltre che, nel rispetto di una serie di criteri, il Consiglio ministeriale adotti una decisione per definire, a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari, denominati progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI). Il regolamento offre anche la possibilità di applicare le sue disposizioni a progetti di interesse comune (PMI), ovvero progetti ritenuti importanti da due Stati confinanti (una parte contraente e uno Stato membro) che tuttavia non hanno lo status giuridico di un Peci. Il termine ultimo per il recepimento delle disposizioni principali del regolamento e per la definizione dell'elenco dei Peci era il 31 dicembre 2016.

A norma del regolamento (UE) n. 347/2013, quale adottato nella Comunità dell'energia, sono stati creati due gruppi di lavoro incaricati di preparare l'elenco dei Peci e dei PMI. I progetti presentati dai promotori sono stati sottoposti a una consultazione pubblica promossa dal segretariato della Comunità dell'energia il 30 marzo 2020. Nel corso del 2020 i progetti sono stati valutati per stabilirne l'idoneità a rientrare, rispettivamente, nelle categorie di Peci e PMI.

È stata effettuata un'analisi costi-benefici di ogni progetto, in seguito alla quale è stata stilata una classifica sulla base di un punteggio corrispondente al livello di conformità dei progetti ai criteri prestabiliti. Al termine del processo, il progetto di elenco preliminare di PMI, elaborato per consenso, è stato proposto al Gruppo permanente ad alto livello ed approvato il 16 luglio 2020. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia pervenuto il 28 luglio 2020, l'elenco definitivo dei PMI deve essere approvato dal Consiglio ministeriale il 17 dicembre 2020.

L'elenco dei PMI, che è valido per due anni a decorrere dalla data di adozione, è limitato al quadro del regolamento (UE) n. 347/2013. Qualsiasi futuro aggiornamento di tale elenco all'interno della Comunità dell'energia dovrà rispecchiare adeguatamente

---

<sup>2</sup> D/2015/09/MC-EnC

gli sviluppi a livello dell'UE e della Comunità dell'energia, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi per il 2030 e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché la futura revisione del regolamento (UE) n. 347/2013.

È opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale consista nell'approvare il progetto di raccomandazione.

Se necessario, la Commissione chiederà l'approvazione del Consiglio.

### **3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

#### **3.1. Atti previsti del Consiglio ministeriale**

##### *3.1.1. Decisione 2020/.../MC-EnC relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione, del 26 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine*

La Commissione ha individuato diversi aspetti relativi alle statistiche dell'energia raccolte a norma del regolamento (UE) n. 1099/2008 che dovevano essere aggiornati e che sono stati successivamente modificati nel regolamento (UE) 2019/2146. Le modifiche riguardavano in particolare una maggiore disaggregazione delle statistiche sul consumo energetico finale nell'industria, modifiche concettuali delle definizioni di termini relativi agli scambi di gas naturale per migliorare la coerenza, rendere obbligatori alcuni elementi della comunicazione e migliorare la tempestività della rilevazione mensile di dati per il carbone e l'energia elettrica. Ai fini di un'adeguata raccolta di dati statistici nelle parti contraenti della Comunità dell'energia, è pertanto opportuno che il regolamento (UE) 2019/2146 sia recepito nell'acquis della Comunità dell'energia.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

##### *3.1.2. Decisione 2020/.../MC-EnC sull'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo ai requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio*

Il regolamento (UE) 2016/1952 stabilisce il quadro per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica. Ai sensi di tale regolamento ogni tre anni gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) relazioni standard sulla qualità dei dati. Tali relazioni comprendono informazioni sull'ambito di applicazione e la raccolta dei dati, sui criteri di calcolo, sulla metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche al riguardo. Ai fini di un'adeguata raccolta di dati statistici nelle parti contraenti della Comunità dell'energia, è opportuno che il regolamento (UE) 2016/1952 sia recepito nell'acquis della Comunità dell'energia.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

### *3.1.3. Decisione 2020/.../MC-EnC relativa all'istituzione dell'elenco dei progetti di interesse per la Comunità dell'energia.*

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee<sup>3</sup>. Lo scopo della suddetta misura è creare un quadro giuridico per classificare in ordine prioritario i progetti fondamentali di infrastrutture energetiche cui partecipano più parti contraenti o parti contraenti e Stati membri dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 347/2013, quale adottato nella Comunità dell'energia, stabilisce un quadro completo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione, regolamentazione e ripartizione dei costi nelle parti contraenti. Dispone inoltre che, nel rispetto di una serie di criteri, il Consiglio ministeriale adotti una decisione per definire, a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari, denominati progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI). Il termine ultimo per il recepimento delle disposizioni principali del regolamento e per la definizione dell'elenco dei Peci era il 31 dicembre 2016. L'elenco è aggiornato ogni due anni.

A norma del regolamento (UE) n. 347/2013 quale adottato nella Comunità dell'energia, sono stati creati due gruppi di lavoro incaricati di preparare l'elenco dei Peci. I progetti presentati dai promotori sono stati sottoposti a una consultazione pubblica avviata dall'ECS il 30 marzo 2020. Nel corso del 2020 i progetti sono stati valutati per stabilirne l'idoneità a rientrare nella categoria dei Peci. È stata effettuata un'analisi costi-benefici di ogni progetto, in seguito alla quale è stata stilata una classifica sulla base di un punteggio corrispondente al livello di conformità dei progetti ai criteri prestabiliti. Al termine del processo, il progetto di elenco preliminare di Peci, elaborato per consenso, è stato proposto al Gruppo permanente ad alto livello e approvato il 16 luglio 2020. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia del 28 luglio 2020, l'elenco definitivo dei Peci deve essere approvato dal Consiglio ministeriale il 17 dicembre 2020.

L'elenco dei Peci, che è valido per due anni a decorrere dalla data di adozione, è limitato al quadro del regolamento (UE) n. 347/2013. Qualsiasi futuro aggiornamento di tale elenco all'interno della Comunità dell'energia dovrà rispecchiare adeguatamente gli sviluppi a livello dell'UE e della Comunità dell'energia, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi per il 2030 e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché la futura revisione del regolamento (UE) n. 347/2013.

È opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale consista nell'approvare il progetto di decisione.

---

<sup>3</sup>

D/2015/09/MC-EnC



3.1.4. *Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo nei procedimenti elencati di seguito:*

La procedura di risoluzione delle controversie è stabilita al titolo III, capo 1, e al titolo IV, capo 1, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato<sup>4</sup>.

- a) Decisione 2020/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-13/17

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione costituisce "una delle misure essenziali"<sup>5</sup> che le parti contraenti sono tenute ad attuare per assolvere gli impegni assunti nell'ambito del trattato. A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva sul gas, le parti contraenti garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto del gas naturale, applicato obiettivamente e senza discriminazioni a tutti gli utenti del sistema e basato su tariffe pubblicate. L'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul gas impone ai gestori dei sistemi di trasporto (GST) di mettere a disposizione dei soggetti operanti sul mercato la capacità massima in tutti i punti pertinenti, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete, e di applicare e pubblicare meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento sul gas, in combinato disposto con l'allegato I, sezione 3.2, punto 1, lettera a), del medesimo, i punti pertinenti includono tutti i punti di entrata e di uscita da una rete di trasporto del gas naturale gestita da un GST. Gli obblighi connessi all'accesso dei terzi al sistema di trasporto del gas naturale derivanti dall'acquis della Comunità dell'energia sono stati recepiti nel diritto nazionale serbo con la legge sull'energia e devono essere attuati dal GST conformemente alle norme pertinenti.

L'ECS è del parere che Srbijagas – la società che attualmente opera come GST per il gas naturale nella Repubblica di Serbia ed è responsabile di tutti i punti di entrata e di uscita del sistema nazionale di trasporto del gas naturale – abbia disatteso gli obblighi di cui sopra continuando a escludere unilateralmente le capacità transfrontaliere di trasporto del gas naturale presso il punto di entrata di Horgoš dalle procedure aperte di assegnazione delle capacità e omettendo così di garantire l'accesso dei terzi a detto punto di entrata. L'ECS contesta inoltre alle autorità serbe, cui spetta far rispettare gli obblighi in questione, il mancato adempimento del proprio mandato.

In considerazione del fatto che Srbijagas ha precluso in modo ingiustificato l'accesso illimitato e non discriminatorio dei terzi al punto di entrata di Horgoš e lo ha escluso da procedure aperte di assegnazione delle capacità, l'ECS ritiene in via preliminare che la Repubblica di Serbia abbia violato l'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009 e, pertanto, non rispetti gli obblighi che le incombono a norma degli articoli 6, 10 e 11 del trattato della Comunità dell'energia. L'ECS ha pertanto presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale.

---

<sup>4</sup> Atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, quale modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC, del 16 ottobre 2015, recante modifica dell'atto procedurale 2008/01/MC-EnC, del 27 giugno 2008, sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato.

<sup>5</sup> Sentenza del 22 maggio 2008, Citiworks AG, C-439/06, ECLI:EU:C:2008:298, punto 44; sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e altri, C-239/07, ECLI:EU:C:2008:551, punto 33; sentenza del 29 settembre 2016, Essent Belgium NV, C-492/14, ECLI:EU:C:2016:732, punto 76.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nella richiesta motivata, la posizione da assumere a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-13/17, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze dell'ECS.

L'approvazione dovrebbe inoltre essere subordinata alla modifica della richiesta motivata, sopprimendovi l'obiter dictum al punto 71 circa un possibile abuso di posizione dominante, che non è pertinente al fine di stabilire l'esistenza di una violazione nel caso di specie e rischia di creare incertezza giuridica.

b) Decisione 2020/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-10/18

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) del trattato della Comunità dell'energia sancisce il divieto di aiuti di Stato che, a norma dell'articolo 19 del trattato, si applica anche alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi. Tali disposizioni, unitamente all'articolo 6 del trattato, impongono alle parti contraenti di adottare un corrispondente divieto di aiuti di Stato nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e di garantirne l'applicazione.

L'ECS ritiene in via preliminare che il Consiglio per gli aiuti di Stato della Bosnia-Erzegovina abbia erroneamente deciso che una garanzia rilasciata dalla Federazione della Bosnia-Erzegovina a favore di Export-Import Bank of China a copertura di un prestito della società di pubblica utilità Elektroprivreda Bosne i Hercegovine per il progetto Tuzla 7 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del trattato della Comunità dell'energia. Il segretariato ha valutato la decisione del Consiglio per gli aiuti di Stato per quanto riguarda la conformità alla definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto dei seguenti elementi: 1) un'impresa ottiene un vantaggio 2) da parte dello Stato o mediante risorse statali 3) che favorisce talune imprese o talune risorse energetiche, 4) è tale da falsare la concorrenza e 5) può incidere sugli scambi dell'energia di rete tra le parti contraenti. Il segretariato ha concluso in via preliminare che la decisione del Consiglio per gli aiuti di Stato non è conforme alla definizione di aiuto di Stato e che la garanzia pubblica costituisce un aiuto di Stato. Poiché il Consiglio per gli aiuti di Stato è un organismo statale, le sue azioni sono imputabili alla Bosnia-Erzegovina, che pertanto viene meno ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 18 del trattato della Comunità dell'energia. L'ECS ha presentato al Consiglio ministeriale una richiesta motivata per dichiarare l'inadempimento, da parte della Bosnia-Erzegovina, degli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 18 del trattato della Comunità dell'energia.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nella richiesta motivata, la posizione da assumere a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-10/18, una volta che il comitato consultivo della Comunità dell'energia abbia espresso, dopo l'audizione del 9 dicembre 2020, un parere a sostegno delle risultanze dell'ECS e fatti salvi nuovi sviluppi in relazione al caso in questione.

3.1.5. *Decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato:*

- a) Decisione relativa all'adozione di misure in risposta a gravi e persistenti violazioni da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S
- i) Imposizione di misure nei confronti della Bosnia-Erzegovina a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-8/11S

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2015/10/MC-EnC, in cui dichiarava che la Bosnia-Erzegovina non aveva attuato le decisioni 2013/04/MC-EnC e 2014/04/MC-EnC del Consiglio ministeriale nel procedimento ECS-8/11, relativo alla mancata osservanza da parte della Bosnia-Erzegovina del secondo pacchetto Energia (gas), e conseguentemente non aveva posto rimedio alle gravi e persistenti violazioni ivi accertate. La non conformità riguardava all'epoca la mancanza di un'entità di regolamentazione con competenze a livello statale, di un organismo di regolamentazione competente per il gas nella Federazione della Bosnia-Erzegovina, la mancanza di un'adeguata separazione giuridica, funzionale e contabile in ciascuna delle due entità, la mancanza di tariffe di rete fissate e pubblicate in modo adeguato, i problemi relativi alle esenzioni per le nuove infrastrutture, la mancanza di apertura del mercato e il mancato recepimento delle disposizioni dell'allora regolamento (CE) n. 1775/2005 sul gas e dell'allora direttiva 2004/67/CE sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Il Consiglio ministeriale ha adottato le seguenti misure a norma dell'articolo 92 del trattato:

- sospensione del diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni delle misure e degli atti procedurali adottati ai sensi del titolo V, capo VI, del trattato (relativo al bilancio) e richiesta all'ECS di sospendere l'applicazione delle regole di rimborso ai rappresentanti della Bosnia-Erzegovina per tutte le riunioni organizzate dalla Comunità dell'energia.

Gli effetti delle misure adottate a norma dell'articolo 92 sono stati limitati a un anno e sospesi tra ottobre 2016 e il 31 marzo 2017, per consentire alla Bosnia-Erzegovina di attuare l'accordo sull'eliminazione di violazioni gravi e persistenti del trattato della Comunità dell'energia nel settore del gas, firmato a margine del Consiglio ministeriale del 14 ottobre 2016.

Poiché la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcuna misura per porre rimedio alla violazione, le misure adottate in forza della decisione 2015/10/MC-EnC sono nuovamente entrate in vigore il 1° aprile 2017. Il 29 novembre 2018 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2018/17/MC-EnC che proroga di un anno le misure imposte finora alla Bosnia-Erzegovina. Ha inoltre sospeso il diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni per le misure adottate a norma del titolo II del trattato sull'adozione del nuovo acquis nel settore del gas da parte di tutte le istituzioni della Comunità dell'energia. Ha inoltre sospeso il diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni delle misure a norma dell'articolo 92 del trattato (sanzioni per le violazioni del trattato).

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2018/17/MC-EnC, l'8 ottobre 2019 l'ECS ha presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale a norma dell'articolo 92 del trattato chiedendo un'ulteriore proroga delle sanzioni. Tale richiesta non è stata accolta dal Consiglio ministeriale del

2019 a causa dell'assenza di unanimità e di conseguenza le misure in vigore non sono state prorogate. Nel 2019 la posizione adottata dall'Unione per il Consiglio ministeriale era stata di sostenere la richiesta di proroga dell'ECS.

In una nuova richiesta motivata presentata il 22 settembre 2020 al Consiglio ministeriale, l'ECS ha nuovamente chiesto di confermare l'esistenza di una violazione grave e persistente degli obblighi derivanti dal trattato da parte della Bosnia-Erzegovina in assenza di una dimostrazione del compimento di sforzi per porvi rimedio. Per quanto riguarda le misure, propone:

- di prorogare la durata delle misure precedentemente adottate ai sensi della decisione 2015/10/EnC e della decisione 2016/16/MC-EnC (sospensione dei diritti di voto in materia di bilancio e sospensione delle norme di rimborso) per un periodo di due anni dall'adozione della decisione;
- di aggiungere una misura che sospende il diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni per le decisioni a norma dell'articolo 91 del trattato fino alla riunione del 2022 del Consiglio ministeriale;
- di prorogare l'applicazione della misura che sospende il diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni per le decisioni a norma dell'articolo 92 del trattato fino alla riunione del 2022 del Consiglio ministeriale.

Dato il persistere e l'entità delle violazioni accertate, le misure proposte sono adeguate e proporzionate nella misura in cui si fondano sull'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. È opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale consista pertanto nell'approvare il progetto di decisione, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2016/16/MC-EnC, la cui proroga non dovrebbe essere approvata.

- ii) Imposizione di misure nei confronti della Bosnia-Erzegovina a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-2/13S

Il 14 ottobre 2016 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2016/03/MC-EnC nel procedimento ECS-02/13 che stabilisce l'esistenza di una violazione della normativa della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina, non avendo essa provveduto affinché non fossero utilizzati in tutto il territorio nazionale oli combustibili pesanti con tenore di zolfo superiore all'1,00 % in massa e gasoli con tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa. In questo modo la Bosnia-Erzegovina ha violato l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/32/CE, in combinato disposto con l'articolo 16 del trattato.

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2016/03/MC-EnC, il 12 settembre 2018 l'ECS ha presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale per avviare il procedimento ECS-2/13S a norma dell'articolo 92 del trattato. Con decisione 2018/13/MC-EnC del 29 novembre 2018, il Consiglio ministeriale ha accertato una violazione grave e persistente della normativa della Comunità dell'energia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato da parte della Bosnia-Erzegovina, che non ha posto rimedio alle violazioni individuate nella decisione del Consiglio ministeriale del 2016. Tuttavia, aveva rinviato al 2019 l'adozione delle misure di cui all'articolo 92 del trattato. Data la mancanza di progressi, l'ECS ha presentato al Consiglio ministeriale del 2019 una richiesta motivata chiedendo l'imposizione di misure a norma dell'articolo 92 del trattato. Tuttavia, a causa dell'assenza di

unanimità il Consiglio ministeriale non ha adottato una decisione e non sono state imposte misure. Nel 2019 l'Unione europea aveva sostenuto l'imposizione di tali misure.

Ad oggi la Bosnia-Erzegovina ha ribadito la necessità di un'esenzione generale e incondizionata dalle disposizioni della direttiva 1999/32/CE. Benché il paese abbia comunicato di aver istituito nel luglio 2020 un gruppo di lavoro ad hoc sulla qualità dei combustibili liquidi derivati dal petrolio, l'ECS non ritiene si tratti di un passo sufficiente per rimediare all'attuale violazione del quadro giuridico. Su tale base il 22 settembre 2020 l'ECS ha presentato al Consiglio ministeriale una richiesta motivata in cui chiedeva:

- la conferma del perdurare di una grave e persistente violazione del trattato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del medesimo;
- l'imposizione di misure a norma dell'articolo 92 del trattato, ovvero la sospensione del diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni per le decisioni a norma degli articoli 91 e 92 del trattato fino alla riunione del Consiglio ministeriale del 2022.

Dato il persistere e l'importanza delle violazioni accertate, le misure proposte sono adeguate e proporzionate. È opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale consista pertanto nell'approvare il progetto di decisione.

iii) l'imposizione di misure nei confronti della Bosnia-Erzegovina a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-6/16S.

Il 14 ottobre 2016 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2016/07/MC-EnC nel procedimento ECS-06/16, che stabilisce l'esistenza di una violazione della normativa della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina, non avendo quest'ultima adottato e applicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al terzo pacchetto energia nei settori del gas e dell'elettricità<sup>6</sup> entro il 1° gennaio 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione ministeriale 2011/02/MC-EnC e non avendo notificato immediatamente tali misure all'ECS. È quindi venuta meno all'obbligo di conformarsi agli articoli 6 e 89 del trattato e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2016/07/MC-EnC, il 12 settembre 2018 l'ECS ha presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale per avviare il procedimento ECS-6/16S a norma dell'articolo 92 del trattato. Con decisione 2018/16/MC-EnC del 29 novembre 2018, il Consiglio ministeriale ha stabilito l'esistenza di una grave e persistente violazione del diritto della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina che non ha attuato la decisione 2016/07/MC-EnC del Consiglio ministeriale e pertanto non ha posto rimedio alle violazioni ivi indicate nella decisione. Tuttavia, aveva rinviato al 2019 l'adozione delle misure di cui all'articolo 92 del trattato.

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2018/16/MC-EnC, né per regolarizzare la propria situazione di non conformità all'acquis della Comunità

---

<sup>6</sup> Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

dell'energia per quanto riguarda gli obblighi di cui sopra, l'8 ottobre 2019 l'ECS ha presentato al Consiglio ministeriale una richiesta di misure a norma dell'articolo 92 del trattato. Il Consiglio ministeriale non ha tuttavia adottato una decisione al riguardo a causa dell'assenza di unanimità. Nella sua posizione l'Unione europea aveva sostenuto l'adozione delle misure proposte dall'ECS nel 2019. Il 22 settembre 2020 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale una nuova richiesta motivata basata sul fatto che la Bosnia-Erzegovina continuava a non rispettare il terzo pacchetto energia nel settore del gas e dell'elettricità. In essa chiedeva:

- la conferma del perdurare di una grave e persistente violazione del trattato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del medesimo;
- l'imposizione di misure a norma dell'articolo 92 del trattato, ovvero la sospensione del diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni per le decisioni a norma degli articoli 91 e 92 del trattato fino alla riunione del Consiglio ministeriale del 2022.

Dato il persistere e l'importanza delle violazioni accertate, le misure proposte sono adeguate e proporzionate. È opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale consista pertanto nell'approvare il progetto di decisione.

- b) Decisione 2020/.../MC-EnC relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente da parte dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-1/18S

La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, è stata recepita nell'acquis della Comunità dell'energia con la decisione 2015/08/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 16 ottobre 2015.

L'articolo 1 della decisione 2015/08/MC-EnC imponeva alle parti contraenti di recepire la direttiva 2012/27/UE nel quadro giuridico nazionale e di attuarla a decorrere dal 15 ottobre 2017. L'articolo 1 della decisione 2015/08/MC-EnC del Consiglio ministeriale imponeva inoltre alle parti contraenti di comunicare all'ECS il testo delle principali disposizioni di diritto interno da esse adottate nel settore disciplinato dalla decisione 2015/08/MC-EnC. L'articolo 6 del trattato impone alle parti l'obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato. L'articolo 89 del trattato impone alle parti di attuare le decisioni ad esse destinate nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali entro il termine specificato nella decisione.

La decisione 2018/06/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 29 novembre 2018, ha stabilito che l'Ucraina non ha rispettato il trattato della Comunità dell'energia non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica entro il 15 ottobre 2017. L'Ucraina ha pertanto violato gli articoli 6 e 89 del trattato della Comunità dell'energia come pure l'articolo 1 della decisione 2015/08/MC-EnC del Consiglio ministeriale, che invitava l'Ucraina a porre rimedio a tale inadempienza entro il 1° luglio 2019 e a riferire regolarmente in proposito al segretariato e al Gruppo permanente ad alto livello. L'ECS ritiene che, ad oggi, l'Ucraina non abbia adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2012/27/UE, come stabilito nella decisione 2018/06/MC-EnC del

Consiglio ministeriale. Esso ha pertanto presentato al Consiglio ministeriale una richiesta di decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione grave e persistente del trattato da parte dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del medesimo.

La posizione da assumere a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe tenere conto dei progressi già compiuti dall'Ucraina in questo ambito, come pure della prevista assistenza tecnica dell'UE all'Ucraina in materia di efficienza energetica, che avrà inizio il 1° dicembre 2020 per un periodo di due anni. Tale assistenza tecnica dovrebbe consentire all'Ucraina di allineare in modo efficace la sua legislazione nazionale alla direttiva 2012/27/UE. Pertanto, il termine ultimo per la segnalazione e la rettifica delle violazioni individuate dovrebbe scadere entro la data del Consiglio ministeriale del 2021 e non al 1° luglio 2021, come proposto dall'ECS.

La posizione da assumere a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe pertanto consistere nell'approvare la decisione del Consiglio ministeriale relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente nel procedimento ECS-1/18S, a condizione che il termine ultimo per la presentazione delle relazioni al Consiglio ministeriale e per mettere fine alla violazione da parte dell'Ucraina sia fissato alla data del Consiglio ministeriale del 2021.

c) **Decisione 2020/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato da parte della Serbia nel procedimento ECS-10/17S**

La separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto (GST) è uno dei concetti chiave del terzo pacchetto Energia e richiede una separazione effettiva delle attività di trasmissione dell'energia o trasporto del gas dagli interessi connessi a produzione e fornitura. In caso di certificazione di un GST controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi si applica l'articolo 11 della direttiva sul gas<sup>7</sup>. Conformemente all'articolo 10 della medesima direttiva un'impresa può essere approvata e designata come GST solo previa certificazione. Per ottenerla deve essere conforme agli obblighi di separazione stabiliti nel terzo pacchetto Energia, vale a dire all'articolo 9 della direttiva sul gas.

La direttiva sul gas e il regolamento sul gas<sup>8</sup> sono stati integrati nell'acquis della Comunità dell'energia con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 6 ottobre 2011.

L'ECS ha rilevato in via preliminare che, certificando Yugorosgaz-Transport secondo il modello ISO, la Repubblica di Serbia ha violato gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 10, dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e degli articoli 15 e 11 della direttiva 2009/73/CE, nonché dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 715/2009, quali integrati nella Comunità dell'energia. Nel 2019 il Consiglio ministeriale aveva dichiarato nella sua decisione 2019/02/MC-EnC che la Repubblica di Serbia era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza della direttiva sul gas e del regolamento sul gas. Il segretariato sostiene che la Repubblica di Serbia non ha ancora attuato la decisione 2019/02/MC-EnC e non ha posto rimedio alla citata violazione dell'acquis della Comunità dell'energia. L'ECS ha pertanto

---

<sup>7</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005.

presentato al Consiglio ministeriale una richiesta di accertamento di una violazione grave e persistente degli obblighi previsti dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nella richiesta dell'ECS, la posizione da assumere a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione grave e persistente nel procedimento ECS-10/17S.

*3.1.6. Nomina dei membri del comitato consultivo a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, delle norme di cui all'atto procedurale 2008/01/Mc-EnC sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie, quale modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC.*

Con le nomine proposte, gli attuali membri titolari e supplenti del comitato consultivo verrebbero confermati per un ulteriore mandato fino al 31 dicembre 2024, in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, dell'atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie, quale modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende appoggiare le nomine proposte.

### **3.2. Atti previsti del Gruppo permanente ad alto livello**

Un atto sopra menzionato (sezione 2.3) richiede una decisione del Gruppo permanente ad alto livello, in seno al quale la posizione dell'Unione sarà espressa dal rappresentante della Commissione europea.

Nel 2011 il Gruppo permanente ad alto livello ha adottato l'atto procedurale n. 01/2011 PHLG-EnC che stabilisce le norme che disciplinano la procedura di arbitrato nelle questioni del personale a norma dell'articolo 14 dello statuto del personale della Comunità dell'energia. L'esperienza acquisita con l'attuazione di tale atto procedurale ha dimostrato che occorre migliorare le norme procedurali attualmente in vigore per salvaguardare il principio del giusto processo e contribuire a un ambiente di lavoro produttivo in seno all'ECS. In tale contesto la decisione proposta dal Gruppo permanente ad alto livello modifica le norme che disciplinano la procedura dinanzi alla commissione arbitrale stabilite dall'atto procedurale n. 01/2011 PHLG-EnC. Gli elementi principali delle modifiche previste sono i seguenti:

- consentire alla Commissione e alle altre parti contraenti di nominare rappresentanti permanenti in seno alla commissione arbitrale che sarebbero pronti a trattare le richieste di arbitrato dietro breve preavviso;
- consentire alla commissione arbitrale di assumere le funzioni anche in caso di ritardi nella nomina di alcuni rappresentanti;
- autorizzare la commissione arbitrale a rifiutare di approvare una transazione, se essa comporta conseguenze finanziarie per il bilancio della Comunità dell'energia manifestamente incompatibili con il principio della sana gestione finanziaria; e



- consentire alla commissione arbitrale di formulare raccomandazioni per l'ECS e informarne il Consiglio ministeriale qualora un procedimento arbitrale evidenziasse l'esistenza di carenze strutturali all'interno dell'ECS.

Per motivi di efficienza, e fatta salva l'adozione della proposta di modifica dell'atto procedurale n. 01/2011 PHLG-EnC da parte del Gruppo permanente ad alto livello, la Commissione ha nominato Manuel Kellerbauer membro permanente della commissione arbitrale in rappresentanza della Commissione europea e Lars Albath membro permanente supplente della commissione arbitrale in rappresentanza della Commissione europea. I due funzionari della Commissione dispongono delle competenze necessarie per svolgere le loro funzioni e non sussistono dubbi quanto alla loro imparzialità o indipendenza. Essi agirebbero in piena indipendenza e non riceverebbero istruzioni di nessun tipo in quanto membri della commissione arbitrale.

Su tale base la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Gruppo permanente ad alto livello dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Gruppo permanente ad alto livello che modifica l'atto procedurale n. 01/2012/PHLG-EnC del Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia del 23 marzo 2011 che stabilisce le norme che disciplinano la procedura di arbitrato nelle questioni del personale a norma dell'articolo 14 dello statuto del personale della Comunità dell'energia. Alla luce delle osservazioni delle parti contraenti della Comunità dell'energia o dell'ECS prima o durante la riunione del Gruppo permanente ad alto livello potrebbero essere concordate modifiche minori del progetto di decisione del Gruppo permanente ad alto livello.

Il Consiglio dovrebbe inoltre confermare, fatta salva l'adozione da parte del Gruppo permanente ad alto livello della proposta di modifica dell'atto procedurale n. 01/2011 PHLG-EnC, la nomina da parte della Commissione europea dei due funzionari della Commissione indicati come membri permanenti e permanenti supplenti della commissione arbitrale in rappresentanza della Commissione europea.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello sono organi istituiti da un accordo, vale a dire il trattato della Comunità dell'energia.

Gli atti che il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato, secondo il quale una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà essere assunta la posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'energia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194 del TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 194 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Tivat, Montenegro, 16 e 17 dicembre 2020)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato") è stato concluso dall'Unione con decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006<sup>10</sup>, ed è entrato in vigore il 1° luglio 2006.
- (2) A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale adotta misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni.
- (3) Il Consiglio ministeriale, nella 18a sessione del 17 dicembre 2020, prevede di adottare la serie di atti di cui all'allegato 1 della presente decisione.
- (4) Il Gruppo permanente ad alto livello, nella 59<sup>a</sup> riunione del 16 dicembre 2020, prevede di adottare la serie di atti di cui all'allegato 2 della presente decisione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale e nel Gruppo permanente ad alto livello, poiché gli atti previsti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione.
- (6) Gli atti previsti sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia nella sede di Vienna, tra i cui compiti vi è quello di fornire sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 18a sessione del Consiglio ministeriale, che si terrà a Tivat in Montenegro il 17 dicembre 2020, riguardo alle questioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, figura nell'allegato 1 della presente decisione.

---

<sup>10</sup> GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

*Articolo 2*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 59<sup>a</sup> riunione del Gruppo permanente ad alto livello, che si terrà a Tivat in Montenegro il 16 dicembre 2020, riguardo alle questioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE figura nell'allegato 2 della presente decisione.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*